




11 FEB 2014

FH + CU

Oggetto



R.G.N. 3765/2011

Cron. 3038

Rep.

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE PUNITI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 08/01/2014
- Dott. UMBERTO BERRINO - Consigliere - PU
- Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIO FERNANDES - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3765-2011 proposto da:

UNICREDIT S.P.A. P.I. 00348170101, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio degli avvocati PERONE GIANCARLO, SPADAFORA MARIA TERESA, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

BRESAOLA GIANFRANCO C.F. BRSGFR39B12L9490;

- *intimato* -

Nonché da:

BRESAOLA GIANFRANCO C.F. BRSGFR39B12L9490,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell'avvocato PANARITI PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUPI
MASSIMO, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

UNICREDIT S.P.A. P.I. 00348170101, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GRAMSCI 20, presso lo studio
degli avvocati PERONE GIANCARLO, SPADAFORA MARIA
TERESA, che la rappresentano e difendono, giusta
delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso il provvedimento n. 1005/2010 della CORTE
D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 31/07/2010 R.G.N.
244/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;

udito l'Avvocato PERONE GIANCARLO;

udito l'Avvocato PANARITI PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, accoglimento del

ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 25 febbraio 2000 al Tribunale di Roma Gianfranco Bresaola chiedeva la condanna della s.p.a. Banca di Roma al pagamento di quanto ancora dovuto a titolo di trattamento di fine rapporto nonché della differenza tra la pensione spettante e quanto sarebbe stato a tale titolo dovuto se i contributi previdenziali fossero stati pagati nella misura corrispondente all'effettivo ammontare della retribuzione. Nella prospettazione del ricorrente, per alcuni periodi di lavoro trascorsi a Londra ed a New York tutte le somme percepite avrebbero dovuto essere considerate come retribuzione con conseguente inclusione sia nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto sia nell'ammontare del debito per contributi previdenziali.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 22 agosto 2001, parzialmente riformata con sentenza del 24 novembre 2004 dalla Corte d'Appello, la quale per il periodo trascorso a Londra interpretava una "nota" del 1997, con cui la Banca aveva determinato il trattamento economico del Bresaola, nel senso che tutto quanto corrisposto avesse natura retributiva e non indennitaria. Quanto al periodo trascorso a New York, anche le somme dichiaratamente corrisposte dalla Banca per alloggio, studio dei figli, trasporto e magazzinaggio avevano parimenti natura retributiva. La Corte, escluso un danno pensionistico attuale, emetteva una pronuncia di mero accertamento delle omissioni contributive.

A seguito di ricorso per Cassazione spiegato dalla s.p.a. Banca di Roma, la Corte accoglieva il terzo motivo con il quale la società aveva denunciato difetto di motivazione della impugnata sentenza laddove aveva escluso che le voci di trattamento economico relative ad alloggio, studio, trasporto e magazzinaggio, in relazione al periodo lavorativo trascorso all'estero, avessero finalità di rimborso spese. Ritenuti assorbiti i motivi concernenti il debito per contribuzione

previdenziale da commisurare sulla retribuzione spettante al netto dei rimborsi spese, la Corte rinviava la causa alla Corte d'appello dell'Aquila, affinché procedesse alla nuova determinazione della retribuzione, uniformandosi al seguente principio di diritto:

"Al fine di calcolo del trattamento di fine rapporto, il capoverso dell'art. 2120 c.c. include nella retribuzione tutto quanto corrisposto al lavoratore non occasionalmente, ponendo le sole eccezioni della diversa previsione dei contratti collettivi e delle somme destinate a rimborso spese. Da ciò deriva che: a) sono nulle le diverse previsioni peggiorative del contratto individuale; b) alle voci del trattamento economico formalmente non legate al valore professionale della prestazione, ma giustificate nel testo del contratto coi disagi o maggiori spese a carico del lavoratore, il giudice di merito può bensì riconoscere natura retributiva ma in tal caso egli deve indicare le specifiche ragioni del suo convincimento".

Con sentenza in data 31/7/10 la Corte di merito, nel rilevare che la natura degli emolumenti corrisposti al ricorrente nel corso della attività espletata all'estero in relazione ai titoli descritti, era ascrivibile alla sfera retributiva, in ragione della continuità delle erogazioni, della astrattezza della loro determinazione (svincolata dai costi effettivamente sostenuti), dell'integrale assoggettamento agli oneri fiscali, condannava la resistente alla corresponsione in favore di controparte, delle somme rivendicate oltre accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite.

Avverso tale decisione interpone tempestivo ricorso per Cassazione la Unicredit spa affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Bresaola che spiega ricorso incidentale al quale replica la società con controricorso, illustrato con memoria ex art.378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art.360 n.4 c.p.c. per aver il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto alla cui stregua andava condotta la sua indagine valutativa, operando in contrasto con i confini che legalmente gli erano stati prefissati alla stregua del *decisum* della Suprema Corte, omettendo di verificare se nel contratto collettivo applicabile alla fattispecie fossero contenute eccezioni alla regola espressa dall'art.2120 c.c. e se a tali eccezioni fosse riconducibile l'ipotesi considerata.

Argomenta altresì che l'*error in procedendo* in cui era incorsa la Corte di merito, ridondava in termini di omessa pronuncia in ordine alla verifica della rilevanza ai fini del calcolo del tfr, delle voci indicate in busta paga quali contributo alloggio, spese per studio, magazzinaggio, trasporto, sollecitata da essa ricorrente in sede di giudizio di riassunzione, mediante l'espresso richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 57 e 73 ccnl per il personale direttivo delle aziende di credito che escludevano dalla base di calcolo del tfr, gli emolumenti descritti.

Il motivo è inammissibile.

Posto, invero, che in generale, il ricorso per cassazione deve contenere a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la riforma della sentenza impugnata, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (vedi Cass. n.13066 del 5 giugno 2007). Nel giudizio di legittimità è infatti, onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata dovendo ritenersi inammissibile il motivo di ricorso col quale la parte non precisi se intenda censurare



la sentenza per motivi attinenti la violazione di legge ovvero la nullità del procedimento (cfr. Cass. n.3248 del 2 marzo 2012).

Con riferimento al caso di specie non può tralasciarsi di considerare che l'istituto di credito ha formulato il primo motivo di doglianza in guisa affatto contraddittoria invocando vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di rinvio, qualificata in termini di violazione dell'art.360 n.4 c.p.c. come *error in procedendo*, nel contempo lamentando l'omessa corretta applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nel giudizio rescindente, senza espressamente richiamare la violazione da parte del giudice di rinvio, dell'art.384 comma 2 c.p.c.

Le evidenti ~~incoerenza~~ espositive che connotano il ricorso proposto dalla società non consentono di porre questa Corte in grado di orientarsi fra argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la sentenza impugnata e di assolvere, quindi il compito istituzionale di verificare il fondamento della suddetta violazione (vedi fra le tante, Cass. 5 luglio 2013 n. 16862, Cass. cit. n.13066 del 5 giugno 2007).

Ulteriori ragioni di inammissibilità del ricorso vanno ravvisate nella violazione del principio di autosufficienza che avrebbe postulato l'onere per la ricorrente, la quale aveva dedotto l'omesso esame di atti decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda, di evidenziare il contenuto dei documenti richiamati nonché di specificare che nell'atto introduttivo della lite erano stati esibiti in conformità a quanto statuito dall'art.414 n.3-4 c.p.c. (vedi Cass. n.21032 del 1° agosto 2008, cui adde Cass. n.2966 del 7 febbraio 2011 e più di recente, Cass. n.23675 del 18 ottobre 2013).

E' infatti del tutto carente la prova della rituale, tempestiva allegazione e produzione del contenuto delle disposizioni contrattuali collettive, individuate dalla società, quale sostrato della tesi concernente l'irrilevanza

ai fini del calcolo del tfr delle indennità connesse al lavoro prestato all'estero, oggetto di controversia.

Per converso, dalle medesime deduzioni formulate da parte ricorrente, si evince che il richiamo alle disposizioni contrattuali collettive risulta formulato solo in sede di giudizio di riassunzione, tardivamente, quindi, atteso che il giudizio di rinvio è processo ad istruzione sostanzialmente chiusa, nel quale è inibito alle parti, prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, ed in cui non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento (vedi, fra le tante, Cass. 12 gennaio 2010 n.327).

Con il secondo motivo si denuncia vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. dell'impugnata sentenza, in ordine alla natura retributiva delle indennità oggetto di rivendicazione. Nella prospettazione della ricorrente, la Corte di merito si sarebbe limitata ad argomentare in guisa del tutto generica in ordine alla natura retributiva delle indennità oggetto di controversia senza accertare se le stesse fossero dirette a compensare il disagio o la professionalità della prestazione lavorativa resa all'estero dal dipendente, cadendo in evidente contraddizione nelle rassegnate conclusioni, laddove affermava che gli emolumenti in parola erano diretti a compensare oneri non riferibili ad esigenze connesse strettamente alla attività lavorativa, bensì alle normali spese che affronta qualsiasi soggetto il quale si trovi ad espletare la propria attività lavorativa in un contesto metropolitano privo di condizioni particolarmente disagiate. Con particolare riferimento al contributo alloggio, osserva poi che dagli atti del giudizio di riassunzione, emergeva con chiarezza come detto contributo non fosse stato corrisposto in misura fissa né con regolare cadenza annuale, diversamente da quanto dedotto dal giudice di rinvio che dalla astrattezza



della determinazione dell'emolumento, aveva desunto la natura retributiva dello stesso.

La censura è priva di pregio.

Il tenore della pronuncia impugnata consente di ritenere che il giudice del rinvio abbia proceduto ad una valutazione complessiva della fattispecie sottoposta alla sua disamina pervenendo ad una integrale considerazione della vicenda lavorativa vissuta dal Bresaola che si presenta informata a criteri sostanzialmente immuni da vizi logico-giuridici.

La Corte di merito, nell'iter motivazionale delineato, ha infatti, essenzialmente posto in rilievo il requisito della continuità della prestazione lavorativa resa all'estero e la ricollegabilità delle indennità oggetto di controversia, proprio al valore professionale della prestazione, resa secondo modalità improntate a continuità e non occasionalità. Ha in particolare osservato che gli esborsi a titolo di alloggio, trasporto, magazzinaggio, erano stati erogati per periodi di tempo prolungati, per sovvenire ad esigenze alle quali è destinato usualmente il reddito lavorativo perché connesse alla attività professionale espletata all'estero.

Così la Corte territoriale ha parametrato nella fattispecie scrutinata i suddetti esborsi anche al grado ed al ruolo rivestito dal Bresaola che, quindi, anche per tale motivo dovevano ritenersi ragionevolmente dotati di natura retributiva, non rispondendo al soddisfacimento di esigenze specifiche ovvero di natura temporanea.

Ne consegue che l'iter logico seguito dalla Corte di merito - che al di là di qualche atomistica e non rilevante considerazione, sottolinea ancora che gli esborsi in considerazione erano assoggettati tutti al regime fiscale come erogazioni retributive - è da ritenersi congrua e logicamente condivisibile, né affetta dal vizio di contraddittorietà denunciato ex art.360 n.5 c.p.c. che sussiste - è opportuno ribadirlo - solo in caso di contrasto insanabile fra le argomentazioni addotte nella sentenza

impugnata che sia tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (vedi in tal senso Cass. n.14767 del 26 giugno 2007, Cass. n.2427 del 9 febbraio 2004).

Tardivo, e non rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, è, quindi, l'ulteriore rilievo della società ricorrente secondo cui il contributo alloggio, diversamente da quanto argomentato dal giudice di rinvio, non sarebbe stato erogato in misura fissa, né annualmente, come argomentato in sede di memoria di riassunzione e desumibile dalla documentazione che si assumeva prodotta. Va infatti considerato che parte ricorrente non rispetta neppure l'art. 366 n. 6 c.p.c., con riguardo ai dati documentali in questione, limitandosi a dedurre che non sarebbe stato debitamente esaminato il documento, senza indicarne e trascriverne il contenuto.

E' infatti orientamento costante (confronta, tra le altre, Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. n. 22302 del 2008 e, tra le più recenti, Cass. n. 6556 del 14 marzo 2013) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specificata" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 - di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase

processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento di guisa che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile.

Nel caso di specie, al di là di ogni considerazione in ordine alla ritualità della produzione documentale richiamata con riferimento esclusivamente alla memoria di riassunzione, in guisa peraltro, del tutto generica, manca la trascrizione o l'esposizione del contenuto degli atti ai quali parte ricorrente intende fare riferimento in palese violazione delle disposizioni richiamate.

Dal canto suo, il Bresaola spiega ricorso incidentale con il quale denuncia violazione dell'art.360 n.4 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della omissione contributiva e del danno pensionistico in violazione dell'art.112 c.p.c.

Il motivo, con riferimento al danno pensionistico, si palesa inammissibile, essendo stata respinta dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza n.3904/04 la domanda volta a conseguire il risarcimento del danno per il titolo descritto in ragione del mancato decorso del termine prescrizionale del credito vantato dall'ente previdenziale, con pronuncia che non è stata oggetto di impugnazione da parte del Bresaola.

La censura concernente l'omissione contributiva, già dichiarata assorbita dalla Suprema Corte in sede di pronuncia n.10986/08, va, parimenti, reputata assorbita dalle argomentazioni che presiedono alla reiezione dei motivi di impugnazione proposti dalla Unicredit spa, atteso che l'accertata natura retributiva degli emolumenti oggetto di controversia connessi all'espletamento di attività lavorativa all'estero, ne comporta l'assoggettamento al consequenziale obbligo contributivo.

L'esito complessivo della lite e la complessità delle questioni affrontate, inducono, infine, alla integrale



compensazione fra le parti delle spese inerenti il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e compensa le spese.

Così deciso in Roma il giorno 8 gennaio 2014.

Il Consigliere est.

Urbano

Il Presidente
Guido Volpe

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio DALAGHI
Virgilio Dalaghi
Depositato in Cancelleria
11 FEB 2014
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio DALAGHI
Virgilio Dalaghi

